

In questa uscita

Trasparenza

È sempre vietata l'introduzione di filtri e blocchi per i dati pubblicati ai fini del Decreto Trasparenza

Tirocinanti presso le Avvocature provinciali: il processo di selezione soggiace agli obblighi di trasparenza

Società in controllo pubblico: trasparenza dei dati reddituali di amministratori e dirigenti

Quote e contributi associativi non sono sottoposti agli obblighi di trasparenza

Obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi politici e dirigenziali degli enti pubblici di ricerca: il parere di ANAC

I commissari esterni di concorso sono considerati collaboratori e consulenti ai fini della trasparenza – Parere di ANAC

Procedimento disciplinare | Tutela dei dati personali

La comunicazione e la pubblicazione dei dati personali del segnalante è illecita

È sempre vietata l'introduzione di filtri e blocchi per i dati pubblicati ai fini del Decreto Trasparenza

Con parere del 30 gennaio u.s., ANAC è tornata sul rapporto tra obblighi di pubblicazione e tutela dei dati personali contenuti e ha definitivamente chiarito che non possono essere introdotte soluzioni tecniche idonee ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali delle PPAA, anche al fine di prevenire il c.d. web scraping, stante il contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

In particolare, la richiesta avanzata da Comune, concerneva la possibilità di adottare misure atte ad inibire le pratiche di indicizzazione, ricerca e raccolta massiva di dati disposta da soggetti terzi al fine di addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa.

Richiamando la disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013, l'Autorità ha evidenziato che:

- i dati, le informazioni e i documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali sono sempre resi disponibili in formato di tipo aperto, senza alcuna restrizione ad eccezione dell'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, al fine di garantirne l'accessibilità totale;
- i documenti contenenti dati personali (diversi dai dati giudiziari e dai dati sensibili) devono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e consentire l'indicizzazione, la rintracciabilità con i motori di ricerca e il loro riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali in particolare

di pertinenza e non eccedenza (a riguardo di fa riferimento alle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» del Garante Privacy, 2014).

Alla luce del quadro normativo richiamato, l'Autorità ha definitivamente concluso che è fatto divieto alle amministrazioni di introdurre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", anche se finalizzati a prevenire e contrastare il web scraping.

Ad ulteriore conferma della propria posizione, ANAC riporta quanto stabilito dal Garante privacy nel Provvedimento n. 329 del 20 maggio 2024 in tema di possibili azioni di contrasto al web scraping ed intelligenza artificiale generativa; in particolare il Garante stabilisce che *"restano ferme le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013 e altre pubblicità legali, in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ai sensi D. Lgs. n. 36/2006 (s.m.i.), in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici, nonché le disposizioni previste da normative specifiche come quelle a tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore"*.

Tirocinanti presso le Avvocature provinciali: il processo di selezione soggiace agli obblighi di trasparenza

A seguito di una richiesta concernente la trasparenza dei tirocini forensi presso avvocature provinciali finalizzati al sostenimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con Parere del 12 febbraio u.s. ANAC ha ritenuto che le procedure di selezione dei tirocinanti debbano essere sottoposte a trasparenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013.

Nello specifico, l'Autorità ha chiarito che le procedure di selezione dei praticanti per l'ammissione al tirocinio forense presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio giudiziario, pur non concretizzando un rapporto di lavoro, posta la ratio sottostante e le condizioni offerte al tirocinante sono soggette agli stessi obblighi di trasparenza dei bandi di concorso indetti dalle PPAA per il reclutamento del personale di cui all'art. 19 D.lgs. 33/2013.

A tal riguardo l'Autorità ha chiarito che, in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza, le amministrazioni procedono alla pubblicazione nella sezione AT del sito istituzionale,

sottosezione "Bandi di concorso" dei bandi e/o avvisi della procedura selettiva, dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice e dell'esito della selezione con particolare riferimento alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Si specifica che le informazioni relative alle procedure di selezione, in conformità al D.lgs. 33/2013, devono essere pubblicate ed aggiornate tempestivamente, non appena disponibili dall'amministrazione e, ovviamente, devono essere svolte in ossequio ai principi di tutela dei dati personali e degli orientamenti del Garante Privacy in merito ai candidati idonei ma non vincitori.

Rispetto alla questione prospettata con richiesta di parere, ANAC ha ritenuto che essa avesse carattere generale e pertanto ha dedotto il parere in un'indicazione specifica, reperibile nella FAQ n. 10 (Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso – art. 19, d.lgs. 33/2013).

Società in controllo pubblico: trasparenza dei dati reddituali di amministratori e dirigenti

Con parere del 12 febbraio u.s. ANAC è tornata sugli obblighi di trasparenza delle società in controllo pubblico, con particolare riferimento ai compensi e alle spese di missione degli amministratori e dei dirigenti.

In via preliminare, l'Autorità ha ribadito che le società in controllo pubblico sono soggette agli obblighi di trasparenza in virtù del disposto di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. b) D.lgs. 33/2013, così come già chiarito dalla Delibera n. 1134/2017 (recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici") che specificatamente ha sottolineato che le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare i dati e le informazioni relativi all'organizzazione e all'attività di pubblico interesse svolta nonché ad assicurare l'accesso civico semplice e generalizzato, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1 alla citata delibera.

Stante la generale sottoposizione agli obblighi di trasparenza, le società in controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi anche agli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), nelle modalità di seguito indicato da ANAC.

Modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 per gli amministratori

L'Autorità ha evidenziato che nelle società in controllo pubblico, per titolari di amministrazione si intendono il Presidente ed il C.d.A. poiché titolari di poteri di indirizzo generale; questi sono tenuti a pubblicare, nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Organizzazione" del sito istituzionale, i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) D.lgs. 33/2013 ovvero: atto di nomina, cv, compensi, dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 L. 441/1982.

Rispetto ai predetti dati l'Autorità ha precisato che, lo svolgimento a titolo gratuito di tali incarichi, esonera l'ente dalla relativa pubblicazione; tuttavia, tale deroga trova applicazione solo se la gratuità sia espressamente prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione ovvero da deliberazioni aventi carattere generale che siano pubblicate sul sito della società nella sezione "Società trasparente" sottosezione "Atti generali" a

cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia con apposito link.

L'ANAC ha ribadito poi che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, la parziale o incompleta pubblicazione nonché il rifiuto, differimento e la limitazione all'accesso civico costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione; tali condotte sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile è esente qualora l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46 D.lgs. 33/2013).

Modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 per i dirigenti

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 citato per i dirigenti, l'Autorità evidenzia che la disciplina specifica è oggetto di revisione da parte del legislatore e che ancora si attende l'emanazione di un Regolamento ad hoc che individui precisamente ed in modo univoco gli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4, D.lgs. 165/2001.

Ciò premesso, nelle more dell'emanazione del regolamento che disponga per la pubblicazione dei dati, l'Autorità ha comunque ritenuto applicabile ai titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicare tutti i dati di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013, nonché l'obbligo di presentare una dichiarazione, all'atto dell'assunzione dell'incarico e da rinnovare annualmente, contenente tutti i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente, oltre a quelli a carico della finanza pubblica.

In esito al parere e rispetto alla natura di società "collegate", ANAC ha rammentato il distinguo nei regimi di trasparenza tra:

- le società in house, che in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all'applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all'organizzazione sia all'attività svolta;
- le società indirettamente controllate, dove sarà invece la capogruppo ad assicurare che le stesse adottino le misure di trasparenza adeguate.

Quote e contributi associativi non sono sottoposti agli obblighi di trasparenza

Con parere del 25 febbraio u.s. ANAC, in esito ad una richiesta, ha fornito un utile chiarimento in merito alla trasparenza dei dati delle quote e contributi associativi, ritenendoli esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 relativi a atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

L'Autorità, ripercorrendo la disciplina gli obblighi di cui agli articoli citati, ha evidenziato che la ratio delle previsioni si rinviene nella necessità di garantire la trasparenza delle concessioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a euro mille; a tal riguardo, in conformità alla Delibera n. 468/2021, l'Autorità ha ribadito che per atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi si intendono gli atti con cui le amministrazioni dispongono erogazioni di vantaggi economici – a titolo esemplificativo contributi economici di natura assistenziale, indennizzi, contributi volti ad incentivare un'attività di pubblico interesse, ecc. – senza ricevere in cambio alcun beneficio o prestazione, in assenza pertanto di un rapporto sinallagmatico.

Al contrario, le quote associative versate da enti o società per aderire a realtà associazionistiche di varia natura e finanziarne l'attività e progetti danno luogo ad un tipico vincolo contrattuale tra l'associazione e gli associati; infatti, attraverso il versamento della quota annuale si acquisisce lo status di

socio funzionale all'esercizio dei diritti.

Tali caratteristiche rendono il versamento delle quote associative del tutto estranee alle erogazioni di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013 con conseguente inapplicabilità dei relativi obblighi di trasparenza.

Giova altresì ribadire che la concessione del beneficio, ex artt. 26 e 27 del decreto citato, deve necessariamente essere preceduta dalla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di detti contributi che, al contrario, non trova applicazione per le quote associative.

L'Autorità ha escluso altresì l'applicabilità dell'art. 23 D.lgs. 33/2013 (pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti amministrativi) per gli atti volti ad autorizzare il pagamento di quote e contributi associativi per le società in controllo pubblico in quanto riferito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, ANAC ha chiarito che i dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale e ai beneficiari devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 4-bis, co. II, D.lgs. 33/2013 specificando che, relativamente a tale obbligo, è stato predisposto lo schema di pubblicazione allegato alla Delibera n. 495/2024 a cui le amministrazioni dovranno attenersi a seguito del decorso del termine transitorio di 12 mesi.

Obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi politici e dirigenziali degli enti pubblici di ricerca: il parere di ANAC

A seguito di richiesta di parere in merito alla pubblicazione dei dati di cui all'art 14 D.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici e dirigenziali di un ente pubblico di ricerca, ANAC ha confermato che agli enti pubblici di ricerca si applica il D.lgs. 33/2013, stante la loro natura di PPAA ex art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001 e, pertanto, ha richiamato l'applicazione della propria Delibera n. 241/2017 ("Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013") che distingue tra i titolari di incarichi amministrativi di vertice e i dirigenti ai fini del parere richiesto.

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Rispetto ai titolari di incarichi politici dell'Ente, l'Autorità ha specificato che per titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo si intendono quei soggetti che partecipano in via elettiva o di nomina agli organi politici di livello statale, regionale e locale e che a questi, per previsione legislativa, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f).

ANAC ha inoltre ribadito l'applicabilità dei relativi obblighi anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale sull'organizzazione e attività dell'amministrazione.

A riguardo, ANAC ha specificato che si tratta di soggetti o organi che adottano atti di indirizzo e controllo – quali a titolo esemplificativo statuti e regolamenti interni, dotazione organica, linee di indirizzo dell'ente, determinazione dei programmi ed obiettivi strategici pluriennali, approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, approvazione dei piani annuali e pluriennali – mediante i quali esprimono un indirizzo politico-amministrativo sull'organizzazione e sull'attività dell'ente. Anche i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo soggiacciono al regime di pubblicità dell'art. 14, con l'unica deroga ravvisabile nel caso in cui l'incarico sia attribuito a titolo gratuito, ovvero in assenza di corresponsione con carattere indennitario e remunerativo. Resta inteso che la gratuità deve essere prevista da disposizioni normative e statutarie o da deliberazioni di carattere generale pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente, sottosezione "Atti generali" a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" espressamente rimanda mediante link.

Titolari di incarichi dirigenziali

Ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 sono estesi anche ai titolari di

incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti discrezionalmente, senza procedure pubbliche di selezione dall'organo di indirizzo.

Per titolari di incarichi dirigenziali, si intendono sia i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, interni ed esterni all'amministrazione compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni, nonché i dirigenti privi della titolarità di uffici dirigenziali ma esercenti funzioni ispettive, consuntive e di ricerca.

A tali organi spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa attraverso autonomi poteri di spesa nonché la gestione, organizzazione e controllo delle risorse umane; invero, gli uffici di diretta collaborazione esercitano esclusivamente funzioni di supporto e raccordo con l'amministrazione con conseguente impossibilità di assumere rilevanza nelle attività gestorie della stessa.

Rispetto alle figure dirigenziali, l'Autorità precisa che le disposizioni di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 -in considerazione della sentenza di Corte Costituzionale n.20/2019- sono a tutt'oggi oggetto di revisione regolamentare seppur non ancora cominciata; ancora, infatti, non è stato emanato un Regolamento ad hoc che individui precisamente gli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4, D.lgs. 165/2001.

In attesa di tale emanazione, precisa l'Autorità, i titolari di incarichi dirigenziali hanno l'obbligo di comunicare tutti i dati di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013, anche in virtù dello specifico obbligo ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.P.R. 62/2013, ricomprendendo nella comunicazione anche i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente (oltre a quelli a carico della finanza pubblica) mediante una dichiarazione da presentare all'atto dell'assunzione dell'incarico e da rinnovare annualmente. Per tale ultimo aspetto, ANAC fa riferimento alla sentenza n. 267/2025 del Consiglio di Stato secondo cui è legittima la richiesta di un Comune ai dirigenti di comunicare i dati relativi alla loro situazione patrimoniale e reddituale precisando che la sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale vieta solo la pubblicazione generalizzata di tali dati, ma non la loro comunicazione interna.

I commissari esterni di concorso sono considerati collaboratori e consulenti ai fini della trasparenza – Parere di ANAC

Con parere del 5 febbraio u.s. ANAC ha confermato l'obbligo di pubblicazione dei CV dei componenti esterni di commissione di concorso, evidenziando che tali incarichi sono riconducibili a quelli di collaborazione e consulenza e pertanto soggiacciono agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15 D.lgs. 33/2013.

A tale conclusione ANAC è giunta ragionando sul perimetro delle attività e competenze dei commissari esterni, nonché sulla natura dell'incarico, e svolgendo in particolare le seguenti riflessioni:

1. rispetto all'inquadramento e modalità di svolgimento dell'incarico di commissario esterno di concorso, ANAC ha sottolineato che, in conformità all'art. 3, co. 13, L. 56/2019, l'incarico di commissario esterno è "attività di servizio a tutti gli effetti" a prescindere dall'amministrazione che lo ha conferito e da ciò ne discende la possibilità per i commissari di concorso, anche esterni all'amministrazione, di svolgere tali attività anche durante l'orario di ufficio. In tale direzione, ANAC ha poi ricordato l'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) secondo cui quanto stabilito dalla predetta norma non è rilevante sotto il profilo della retribuzione dell'incarico, ma ha la finalità di consentire lo svolgimento dell'attività di commissario di concorso durante l'orario di ufficio sia per il personale dirigenziale interno ed esterno nonché per il personale senza qualifica dirigenziale;
2. rispetto invece al mero conferimento di incarico, l'Autorità ha chiarito che gli incarichi conferiti a soggetti esterni sono affidati con apposito provvedimento di nomina motivato sulla base dell'esperienza e competenza pregressa nella specifica materia da parte del soggetto esterno, limitatamente al periodo necessario all'espletamento del concorso e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla disciplina

generale in materia di concorsi (cfr. art 9 D.P.R. 487/1994 aggiornato con D.P.R. 82/2023).

Alla luce di quanto ricostruito, ANAC ha ritenuto che gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso siano riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza e pertanto soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15 D.lgs. 33/2013, tra cui anche la pubblicazione del CV.

Rispetto infine alle modalità di pubblicazione, ANAC rammenta che le amministrazioni possono adempiere anche attraverso la pubblicazione del link alla banca dati PerlaPA (art. 9-bis D.lgs. 33/2013) detenuta dal DFP che raccoglie tutti i dati relativi agli incarichi conferiti dalle PPAA a consulenti e collaboratori comunicati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art. 53, co. 14, D.lgs. 165/2001.

Con riferimento, infine, al caso di specie ovvero alla circostanza che il cv del Direttore di struttura complessa incaricato commissario di concorso sarebbe già pubblicato dall'ente di provenienza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, ANAC rileva che, pur sussistendo il principio dell'unicità dell'invio, non sarebbe agevole ai fini della concreta trasparenza consultare il sito dell'amministrazione di provenienza, che è ovviamente diverso dal sito dell'amministrazione in cui il Direttore di struttura complessa opera come commissario esterno di concorso. Inoltre, ANAC rammenta che, oltre all'obbligo stabilito dall'art. 15 del decreto trasparenza, resterebbe sempre in vigore l'obbligo di comunicazione dei dati a PerlaPA da parte dell'ente che conferisce l'incarico e che questo obbligo va assolto specificatamente dall'ente conferente. La pubblicazione del nominativo del commissario esterno di concorso da parte dell'amministrazione di provenienza non è pertanto sufficiente ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

La comunicazione e la pubblicazione dei dati personali del segnalante è illecita

Con provvedimento del 23 maggio 2024, il Garante Privacy, in esito ad un reclamo, ha sanzionato un Ordine professionale che in sede di procedimento disciplinare ha reso noto il nominativo del segnalante sia al professionista incolpato, sia potenzialmente a tutti gli iscritti all'Ordine; nel primo caso, infatti, l'Ordine ha confermato la ricezione della segnalazione al segnalante e in tale conferma ha messo in copia il segnalato, nel secondo caso ha inserito per esteso il nominativo del segnalante nei verbali prodromici al procedimento disciplinare poi pubblicati, cosicché il nome avrebbe potuto essere visibile a chiunque.

A seguito di istruttoria il Garante ha avuto conferma che:

- l'Ordine ha portato a conoscenza del segnalato il nome, il cognome e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata del segnalante; a riguardo si rammenta che anche gli indirizzi di posta costituiscono dati personali, attratti nella sfera di applicazione della normativa di privacy;
- per un certo periodo, l'Ordine ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il verbale del Consiglio dell'Ordine, contenente dati personali relativi sia al professionista segnalato (titolo, nome e cognome; vicenda segnalata) sia ad un soggetto omonimo del segnalante che era stato indicato erroneamente come segnalante stesso, pur essendo in realtà del tutto estraneo alla vicenda;
- i dati di contatto del DPO dell'Ordine erano stati pubblicati tardivamente.

Dall'istruttoria, pertanto, è derivato che:

- l'Ordine non ha provato la sussistenza dei presupposti normativi che giustificano il trattamento dei dati del segnalante; in particolare né è stata citata una normativa né una regolamentazione interna né un atto amministrativo che legittimano la comunicazione dei dati personali del segnalante al segnalato; altrettanto non è stata citata una normativa che ne legittima la pubblicazione all'interno di un verbale; la mancanza di tali presupposti equivale a mancanza di base giuridica, e tale mancanza si traduce in una violazione;
- la comunicazione dei dati personali del segnalante al segnalato non risulta necessaria; ed infatti l'Ordine avrebbe potuto inviare due distinte comunicazioni – ovvero una al professionista segnalato e un'altra al segnalante – al fine di rendere edotti gli stessi delle attività disciplinari che ne sarebbero scaturite; l'Ordine invece ha optato per una sola comunicazione al segnalante, mettendo in copia il segnalato;

- non ha nessun pregio difensivo la riflessione dell'Ordine rispetto alla possibilità del segnalato di conoscere i dati del segnalante a mezzo di accesso agli atti poiché, di fatto, non vi è stata nessuna richiesta di accesso agli atti da parte del segnalato;
- la pubblicazione di dati personali di un soggetto diverso, omonimo del segnalante, ma assolutamente estraneo alla vicenda non può considerarsi "un mero refuso" ma costituisce una violazione, in particolare del principio di esattezza dei dati personali, in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. d), del GDPR.

Il Garante ha conseguentemente rilevato l'illiceità della condotta dell'Ordine, per aver agito in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 6 e 37, par. 7, del GDPR nonché 2-ter del Codice.

La violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di tre distinte condotte quali la comunicazione di dati personali del segnalante, la diffusione di dati personali mediante pubblicazione del verbale, anche in violazione del principio di esattezza e la comunicazione dei dati di contatto del RPD).

Il Garante ha pertanto sanzionato l'Ordine per il primo profilo – relativo all'illecita comunicazione dei dati personali – con una sanzione pari a € 1.500,00 mentre per il secondo profilo – relativo alla diffusione dei dati sul sito web in violazione del principio di esattezza – con una sanzione pari a € 2.000,00.

Rispetto alle violazioni accertate, l'Autorità ha valutato le condotte come violazione minore alla luce delle seguenti circostanze attenuanti:

- l'Ordine è un ente di piccole dimensioni, dotato di limitate risorse organizzative;
- non risultano pervenuti reclami o segnalazioni inerenti all'omessa comunicazione dei dati di contatto del RPD;
- non risultano precedenti violazioni nella medesima materia;
- la violazione ha riguardato un solo interessato e non ha riguardato dati personali relativi a categorie particolari o a condanne penali e reati;
- la condotta dell'Ordine ha natura colposa.

Rispetto, invece, alla tardiva pubblicazione dei dati del DPO, il Garante ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ha ammonito l'Ordine per aver violato l'art. 37, par. 7, del GDPR.

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**
web: **consulenzalt.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45